

**DECRETO DEL VICESINDACO  
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 107 - 7875/2018

**OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI VEROLENGO - VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.**

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**Dato atto** che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

**Richiamato** il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

**Richiamato** il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

**Considerato** che con Decreto n. 35-3815/2018 del 7 febbraio 2018 la Sindaca Metropolitana ha provveduto alla revisione delle deleghe di funzioni amministrative del Vicesindaco integrandole di una nuova delega relativa all'"ambiente e vigilanza ambientale, risorse idriche e qualità dell'aria, tutela fauna e flora, parchi ed aree protette," trattenendo invece a sé quella del "bilancio";

**Premesso** che per il Comune di Verolengo:

**la strumentazione urbanistica risulta la seguente:**

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione con le deliberazioni G.R. n. 5-116 del 31/05/2010;
- ha approvato una Variante Parziale ai sensi del settimo comma, articolo 17, L.R. n. 56/77;

- ha adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 46 del 19/12/2017, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana, con nota prot. 1219 del 21/02/2018, pervenuto in data 22/02/2018 a mezzo pec (ns prot. n. 23574), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;  
(Prat. n.VP\_006/2018)

**i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:**

- popolazione: 4.748 abitanti nel 1971; 4.640 abitanti nel 1981; 4.415 abitanti nel 1991; 4.476 abitanti nel 2001; 4.962 abitanti nel 2011, dati che evidenziano un sostanziale incremento di popolazione nell'ultimo decennio;
- superficie pianeggiante di 2.949 ettari, dei quali, 2.884 ettari con pendenze inferiori ai 5% e 65 ettari con pendenze comprese tra i 5% e i 20%; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli si evidenziano, 530 ettari in Classe I (pari a circa il 18% del territorio comunale) e 657 ettari in Classe II (pari a circa il 22 % del territorio comunale), sono inoltre presenti circa 15 ettari di aree boscate;
- è compreso nell'Ambito 9 di approfondimento sovracomunale di "Chivasso", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali / commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- è individuato dal P.T.C.2 come "Centro Storico di tipo D di interesse Provinciale";
- è ricompreso nella zona omogenea 10 "Chivassese" della Città Metropolitana di Torino, costituita da 24 Comuni (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56);
- insediamenti residenziali: non è individuato dal PTC2 tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale e di diffusione urbana;
- sistema produttivo: il PTC2 non individua ambiti produttivi di I o II livello;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
  - è attraversato dall'autostrada A4 Torino-Milano; Tangenziale est di Chivasso; S.S. 31 bis, S.P. 011 Padana Superiore, SP 031 del Monferrato, SP 89 di Torrazza Piemonte, SP 90 di Rondissone, SP 91 del Boschetto e SP 94 di San Sebastiano;
  - è attraversato dalle seguenti linee ferroviarie: Chivasso-Casale, T.A.V. Torino-Novara-Milano e Torino-ercelli-Novara-Milano;
  - è interessato dalla ricostruzione del ponte in Loc.Borgo Revel lungo la S.S. 31;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Fiume Po e Torrente Dora Baltea;
- tutela ambientale:
  - il territorio comunale è interessato, su una superficie di 174 ettari, dal Biotopo Comunitario - Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" - BC 10019, individuato dalla

Regione Piemonte, denominato “Baraccone – confluenza Po-Dora Baltea”;

- una porzione del territorio di 2.769 ettari è individuata come area a bassa capacità protettiva del suolo nei confronti delle acque sotterranee;

**dato atto** che il Comune di Verolengo è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

**preso atto** delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale del Comune di Verolengo a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 19/12/2017 di adozione della Variante;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente del Comune di Verolengo, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, prevede, di apportare alcune modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione relativamente all'area esistente adibita a “*SP.1/cn Area per campo Nomadi*”, al fine di “*adeguare l'art. 41 c. 9 delle N.T.A. vigenti ad un più rigoroso rispetto della disciplina in materia di accoglimento delle popolazioni nomadi in particolare riferendosi alla LR 26/93 e al principio espresso dall'art. 1 comma 2 di pari diritto di scelta tra il nomadismo e la stanzialità*”; “*la capacità insediativa dell'area SP. 1/CN fu contabilizzata nel Piano Regolatore con la istitui e anche nel PRGC vigente. Ciò anche con riferimento all'art. 3 comma 3 della Legge Regionale 10/06/1993 n. 26 che recita: “Gli abitanti previsti nelle suddette aree vengono conteggiati nella determinazione della capacità insediativa residenziale nel Piano Regolatore Generale Comunale”*”;

**dato atto** che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la **deliberazione C.C. n. 46 del 19/12/2017** di adozione della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente:

- **contiene** “*la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e **non contiene** “il prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) f) riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga*”, così come previsto dal citato settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- **non contiene** la dichiarazione relativa al comma 1bis art. 17 L.R. 56/77: “*Le varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della città metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; **tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse**”);*

**Preso atto che** ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale, al fine della verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, ha deciso di avviare il procedimento integrato secondo quanto previsto dal comma 11 art. 17 della LR 56/77 e s.m.i. accompagnando il

progetto preliminare della Variante parziale con il Documento di Verifica di Assoggettabilità al processo di VAS, inoltrato anche al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in quanto "Soggetto con Competenze Ambientali", ai sensi della normativa sopracitata;

**dichiarato** che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

**esaminato** il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5, articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche"; comma 2, articolo 50 "Difesa del Suolo";

**vista** la D.C.R. 03 ottobre 2017, n. 233-35836 "Approvazione del piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)";

**tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisato nell'articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;**

**considerato** che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data **07/04/2018**;

**vista** la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

**visto** il comma 50 dell'articolo 1, legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

**rilevato** che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 **è compresa la Pianificazione Territoriale Generale** ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;

**vista** la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013, n. 17/2013 e n. 3/2015 e in particolare il comma 7 dell'articolo 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati ..."*;

**dato atto** che alla **Città Metropolitana di Torino** compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

**visto** lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;

**acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 23/3/2018, ai sensi del comma 1, dell'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

**visto** l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

**visto** l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

**visto** il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**visto** l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

## DECRETA

1. ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente del Comune di Verolengo, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 19/12/2017, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in

contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

2. **che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C., **sono formulate osservazioni**;
3. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Verolengo, per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 28/3/2018

Il Vicesindaco Metropolitano  
delegato al Personale, Organizzazione, Patrimonio,  
Sistema informativo e Provveditorato, Protezione civile,  
Pianificazione territoriale e Difesa del Suolo, Assistenza  
Enti locali, Partecipate, Ambiente e Vigilanza  
ambientale, Risorse idriche e Qualità dell'Aria, Tutela  
Fauna e Flora, Parchi e Aree protette.  
(Marco Marocco)